



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

47/2015

Aprile/4/2015 (*)

Napoli 7 Aprile 2015

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine di presentazione del modello EAS relativo al 2014.

Di seguito, una sintesi dell'adempimento in questione previsto dall'art. 30 del decreto legge 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009.

Gli enti associativi privati sono obbligati a trasmettere il modello "EAS" entro il 31 marzo dell'anno successivo per segnalare le variazioni dell'anno precedente dei dati fiscalmente rilevanti trasmessi precedentemente, direttamente con "Fisconline" o con "Entratel" per il tramite di un professionista abilitato.

L'adempimento *de quo*, previsto dell'ex DL 185/2008, è indispensabile per poter fruire di tutte quelle agevolazioni previste per tale tipologia di enti, come la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi o, per specifiche attività, dei corrispettivi percepiti, e nel caso si perdano i requisiti (entro 60 giorni dall'evento).

La trasmissione del modello EAS

E' bene ricordare che il modello "EAS" va presentato per la prima volta entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'ente. Una sua eventuale

successiva presentazione è obbligatoria solo nel caso di eventuali modifiche intervenute rispetto ai dati già comunicati.

Nel qual caso, **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni, si dovranno comunicare integralmente tutti i dati**, sia quelli variati che quelli invariati ma richiesti dal modello stesso.

Quando il modello NON deve essere inviato

Non deve essere inviato un nuovo modello se si sia verificata, nella sezione *"Dichiarazioni del rappresentante legale"*, la variazione:

- dei soli dati relativi agli importi proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (punto 20);
- dei messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi (punto 21);
- del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33);
- dei dati media delle entrate degli ultimi tre esercizi (punto 23);
- del numero di associati nell'ultimo esercizio (punto 24);
- dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- dell'importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31).

Sono sempre esonerati dall'invio del modello EAS

Sono, in ogni caso, esonerati dalla comunicazione dei dati con il modello EAS:

- Gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- Le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
- I patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

- Le *Onlus* di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
- Gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (fondi pensione).

Il modello EAS e le Istruzioni

Per un eventuale approfondimento si riportano i *link* del modello EAS e delle relative istruzioni di compilazione:

- [Modello EAS](#)
- [Istruzioni Modello EAS](#)

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT